

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 16/07/2026

FATTO

Il ricorrente debitore principale di un rapporto di finanziamento (CQS) conclusi con la convenuta, lamenta l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia. Della stessa è in contestazione l'illegittima iscrizione ab origine e ne viene chiesta la cancellazione. Parte ricorrente afferma che l'intermediario chiede il versamento di euro 1.190,75 quale pendenza debitoria per una cessione del quinto dello stipendio inevasa. Il ricorrente dichiara che tale richiesta è del tutto infondata in quanto ha saldato tale pendenza ma, d'altronde, non avrebbe potuto fare diversamente trattandosi di cessione del quinto dello stipendio. E' dipendente del M*** degli I*** e le trattenute vengono effettuate direttamente a monte. Il motivo del differimento nel pagamento dei ratei residui - rispetto alla ordinaria calendarizzazione prevista - è stato dovuto a pignoramento presso terzi intervenuto (per crediti alimentari della ex moglie). I pagamenti sono stati evasi, quindi, in maniera ridotta al netto del pignorabile e cedibile e i residui ratei sono andati in coda ma adempiuti. Il ricorrente afferma, inoltre, di essere stato iscritto nella Centrale Rischi quale cattivo pagatore.

Costituitosi l'intermediario convenuto eccepisce che i pagamenti sono stati interrotti da parte del ricorrente e che residua un debito di 1.190,75 euro. A fronte di tale posizione debitoria ha inviato il preavviso di segnalazione in CR ed segnalato a sofferenza in CR.

DIRITTO

Si rileva preliminarmente che la domanda di cancellazione di segnalazioni nei SIC, formulata in sede di reclamo non è stata riproposta in sede di ricorso pertanto tale domanda non verrà presa in esame fermo restando che, mediante le controdeduzioni, l'intermediario ha dato atto della inesistenza di segnalazioni presso i SIC.

Il ricorrente afferma che l'intermediario chiede al ricorrente il versamento di euro 1.190.75 quale pendenza debitoria per una cessione del quinto dello stipendio inevasa. Tale richiesta è del tutto infondata in quanto ha saldato tale pendenza.

L'intermediario afferma che i pagamenti sono stati interrotti da parte del ricorrente e che residua un debito di 1.190,75 euro. L'intermediario afferma di aver inviato il preavviso di segnalazione in CR e che il ricorrente è stato correttamente segnalato a sofferenza in CR.

Parte ricorrente è debitore principale di un rapporto di finanziamento, agisce in qualità di consumatore. L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica.

Per quanto concerne la valutazione dei presupposti sostanziali per l'appostamento a sofferenza, preliminarmente si osserva che: «L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore» (cfr. Circolare 139/91, Cap. II, sez. 2, par. 1.5). Tanto premesso, si osserva che l'intermediario ha dedotto le seguenti motivazioni per la valutazione di insolvenza (o situazione ad essa comparabile) del debitore. Il ricorrente in data 7.12.2005 ha sottoscritto con X il contratto di mutuo per € 36.000 contro cessione di quote di retribuzione mensile n. *982, della durata di 10 anni, da rimborsarsi in n. 120 rate mensili di importo pari ad € 300,00 cadauna (All.1). I pagamenti sono avvenuti correttamente per i mesi di febbraio e marzo 2006, ma a seguito di una comunicazione pervenuta alla Banca in data 5.06.2006 da parte di X, dall'1.04.2006 la rata mensile veniva ridotta a € 144,50 "per motivi contingenti" e "fino a nuove comunicazioni" (All.2). In data 5.10.2016 la Banca ha ricevuto una nuova comunicazione dalla Polizia di Stato, in qualità di datore di lavoro del ricorrente, con la quale veniva informata del ripristino dell'ammontare delle rate al valore iniziale di € 300,00 e, contestualmente, del posticipo della scadenza al 30.06.2020 "a causa dei versamenti parziali effettuati fino ad aprile 2016" e con rata residua di € 142,89 al 31.7.2020 (All.3).

Come si evince dall'estratto conto alla data del 31.07.2020 risultava ancora un'esposizione residua, non essendo stato saldato l'intero debito (All.4). Pertanto, la Banca ha inviato, in data 23.07.2025, al ricorrente - tramite A/R - sia l'intimazione di pagamento per il residuo dovuto pari a 1.190,75 euro, che la "Comunicazione di preventiva segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi di Banca d'Italia" in data 21.10.2025. Ha riscontrato il ricorrente in data 17.11.2025 ribadendo "la necessità di provvedere alla regolarizzazione della posizione debitoria" e facendo presente che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto a classificare la posizione a "sofferenza" (All.6). Il ricorrente produce a riprova dell'avvenuta estinzione della debitoria ed a supporto della pretesa risarcitoria (cfr. da pag. 3 a pag. 6 della produzione allegata al ricorso) un documento che è una mera ricostruzione contabile effettuata, mentre l'estratto conto a cui si fa riferimento per confermare e comprovare la sussistenza della debitoria a suo carico, prodotto dalla banca è un documento ufficiale estratto dagli archivi. Essendo il cliente rimasto, per un lungo periodo, inadempiente per non aver provveduto in ordine ai rimborsi dovuti in relazione al contratto di finanziamento n. *982, la Banca ha segnalato la sua posizione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia a far data dal 13.2.2026, facendo seguito alla "Comunicazione preventiva di segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia" ricevuta in data 21.10.2025. Tale determinazione è stata assunta, tenuto conto del perdurare degli sconfini per un lungo periodo e dell'assenza di qualsivoglia giustificazione da parte del cliente che consentisse di ascrivere le ragioni del mancato pagamento a cause diverse dall'insolvenza, intesa come grave difficoltà economica a rispettare gli impegni assunti. In conseguenza, la Banca ha proceduto a classificare a sofferenza la posizione debitoria in capo al ricorrente. Si rileva che parte ricorrente non contesta la insussistenza dei

presupposti per una segnalazione “a sofferenza” in CR, bensì, l’insussistenza di un credito in favore dell’intermediario. Le difese e le produzioni documentali operate dall’intermediario mediante le controdeduzioni non sono state contestate dal ricorrente, che non ha depositato repliche. Il Collegio pertanto ritiene non meritevole di accoglimento la domanda proposta dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE